

Italia Nostra

sezione di Roma

10 febbraio 1976

via dei banchi vecchi, 61 - 00186 roma - tel. 6545040

Relazione sullo schema di proposta di legge per il finanziamento, la realizzazione e la gestione del Parco pubblico dell'Appia Antica

Nello schema legislativo che « Italia Nostra » presenta nell'ambito dello studio per il piano del comprensorio dell'Appia Antica, si è cercato di definire i criteri giuridici di acquisizione di aree ed immobili privati ricadenti nel comprensorio del Parco e di costituzione di un organismo cui affidare l'attuazione del Parco e la gestione dei beni in esso compresi.

Nella formulazione dello schema si sono tenuti presenti sia i risultati della documentazione sulla realtà territoriale del Parco, fornita dagli altri gruppi operativi, sia l'indicazione dei fini sociali e culturali che si intendono perseguire, emersa nel corso degli incontri tra i vari gruppi di lavoro, sia infine gli schemi legislativi di proposte di legge relative ad un finanziamento statale per la realizzazione del Parco, già presentate in Parlamento dai vari gruppi politici.

Il fine che ci si è proposti nel dare a questo materiale una sistemazione organica e completa non è soltanto di assicurare un puro e semplice finanziamento al Comune di Roma per l'acquisizione di tutte le aree private ricadenti nel comprensorio, come necessaria premessa alla effettiva destinazione di esso a parco pubblico; si vuole anche garantire la strutturazione del comprensorio del Parco a fini di conservazione e valorizzazione del ricco materiale culturale in esso presente, di conservazione e, ovè necessario, di ristrutturazione dei valori naturalistici e paesistici e di fruibilità collettiva degli spazi e dei beni che vi sono compresi. Per il raggiungimento delle finalità suddette è stato necessario prevedere la creazione di un organismo che sia tecnicamente capace di realizzare una pianificazione territoriale del comprensorio e che, trovandosi in una posizione istituzionale di autonomia amministrativa, sia giuridicamente responsabile della conseguente attuazione. Si è ricorso perciò alla figura giuridica dell'Azienda consorziale, sia in considerazione del fatto che un organismo di questo tipo è sembrato il più rispondente anche a compiti di attuazione tecnica di una pianificazione, avendo la possibilità di crearsi un adeguato organico tecnico ed esecutivo, sia perché esso è giuridicamente dotato della necessaria autonomia amministrativa, sia infine perché non sembrava né possibile né opportuno ricorrere alla figura dell'Ente autonomo dopo l'entrata in vigore della legge sulla soppressione degli enti parastatali.

La formula dell'Azienda consorziale tra il Comune di Roma e la Regione Lazio permette inoltre di cointeressare la Regione all'attuazione del Parco, (garantendo peraltro un controllo giuridico di legalità sugli atti più rilevanti dell'Azienda quali la formazione del bilancio e la formazione dei programmi biennali, che devono essere approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dello statuto della Regione Lazio; controllo sempre necessario su atti di gestione di beni pubblici e di spesa di pubblico danaro) non solo in vista di un sostegno finanziario alle attività di gestione che si rendesse necessario una volta trascorso il periodo di finanziamento statale, ma anche in vista di più rapide procedure di approvazione dei programmi dell'Azienda che permettano lo svolgimento di un'attività continuativa e senza inutili intralci burocratici, onde consentire che la attività più onerosa di realizzazione del Parco avvenga durante il periodo del finanziamento statale.

Nello schema legislativo si è cercato perciò di formulare dettagliatamente la costituzione dell'Azienda consorziale, costituendo già nella legge l'organo motore dell'Azienda (il Consiglio d'amministrazione) e regolandone le prime essenziali attività al fine di garantire che l'organismo sia in grado di entrare in funzione con adeguati strumenti giuridici entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Nella composizione di questo organo si è, in particolare, cercato di individuare nei rappresentanti delle circoscrizioni i naturali portato-

ri degli interessi comunali alla più corretta realizzazione del Parco nell'ambito delle finalità di fruibilità collettiva del comprensorio indicate dalla legge e di inserire un congruo numero di esperti che, dirigendo, per quanto di loro competenza, la formazione dei programmi attuativi, garantiscano la soluzione più corretta, da un punto di vista tecnico e scientifico, dei problemi inerenti alla realizzazione del parco urbano.

Si è cercato inoltre di permettere un controllo dell'opinione pubblica sull'operato dell'Azienda impegnando il Consiglio d'amministrazione a mantenere rapporti almeno semestrali con le organizzazioni di base interessate alla realizzazione e alla fruizione del Parco.

Si è infine cercato di creare un raccordo tra l'attività di acquisizione delle aree espropriabili inerenti al comprensorio da parte del Comune di Roma e l'attività di realizzazione del Parco da parte dell'Azienda, prevedendo che il Comune resti vincolato, nello svolgimento temporale delle attività espropriative a lui demandate, alle indicazioni sulle priorità delle aree da espropriare fornite dall'Azienda nel primo programma attuativo.

Circa gli strumenti giuridici di cui l'Azienda potrà servirsi per l'attuazione dei propri compiti, si è avuto cura di fissarne esclusivamente alcuni contenuti essenziali, dal punto di vista giuridico, tenendo conto del fatto che l'Azienda si presenta come organismo di gestione di beni pubblici oltreché come organismo che deve programmare ed attuare una pianificazione territoriale; per questo motivo è stato rimesso al Consiglio di Amministrazione di precisare nei dettagli la regolamentazione giuridica della futura attività dell'Azienda, prevedendosi solo alcuni contenuti minimi di tale regolamentazione e i tempi essenziali di formazione dei relativi atti (statuto, regolamento d'uso dei beni, programmi attuativi biennali). Si è cercato così di contemporaneamente l'esigenza del rispetto delle finalità indicate nella legge con quelle di una necessaria libertà d'azione dell'Azienda, nella consapevolezza che sarà soprattutto dalla qualità e continuità dell'impegno personale dei componenti il Consiglio d'Amministrazione che potrà essere garantita la realizzazione del Parco.

L'aver affidato ad un organismo creato appositamente la realizzazione del Parco e la gestione dei beni in esso compresi, ha comportato necessariamente la previsione di un duplice finanziamento:

a) un finanziamento a favore del Comune di Roma per l'acquisizione delle aree private ricadenti nel comprensorio del Parco mediante la concessione di un contributo straordinario a carico del bilancio statale nella misura di 15 miliardi da erogarsi in cinque annualità; b) un finanziamento diretto a favore dell'Azienda per i suoi compiti istituzionali, mediante la concessione di un contributo straordinario a carico del bilancio statale nella misura di 30 miliardi, da erogarsi in dieci annualità.

Circa il primo finanziamento, si sottolinea che, trattandosi di un contributo con vincolo di destinazione, è parso possibile prevedere che esso venga reso disponibile per il Comune gradualmente, condizionandolo temporalmente e quantitativamente all'emissione dei decreti d'esproprio per l'acquisizione delle aree; ciò al fine di stimolare il Comune a porre in essere con la massima celerità le procedure amministrative d'espropriazione, costituendo questo quasi l'unico compito affidato agli organi del Comune, il quale peraltro beneficerà dell'acquisizione di tutte le aree espropriate che vengono costituite in suo patrimonio indisponibile. Circa poi la misura dei finanziamenti previsti resta da osservare che ci si è attenuti all'indicazione di misure minime necessarie alla realizzazione dell'opera, anche in base ad analoghe indicazioni contenute in proposte di legge già presentate in parlamento, corrette sia in base agli attuali costi (dovuti in parte alla svalutazione e in parte all'aumentato costo del lavoro) che alle valutazioni emerse durante lo studio.

Quanto infine alla delimitazione dell'ambito territoriale del comprensorio da costituire in « Parco pubblico dell'Appia Antica », ci si è attenuti strettamente alle indicazioni del piano regolatore generale di Roma attualmente vigente, comprendendo in esso il solo comprensorio individuato come « Parco dell'Appia Antica » (mentre sarebbe stato opportuno includervi anche quello individuato come « Parco degli Acquedotti », onde evitare di modificare nello schema di legge le previsioni del Piano Regolatore. Resta tuttavia aperta la possibilità dell'ampliamento futuro del Parco anche verso i Castelli Romani per mezzo di accordi con i Comuni contermini, la cui previsione e più specifica regolamentazione è stata rimessa alla normativa statutaria.

Lo schema legislativo è stato infine completato con la previsione di norme di vincolistica, onde garantire il rispetto delle finalità dell'opera anche da parte della collettività, e con alcune disposizioni transitorie e finali, tra le quali si sottolinea la previsione di un potere sostitutivo della Regione nei confronti del Comune, per l'ipotesi di inosservanza dei termini per le attività ad esso demandate.

(a cura di G. Cervati, L. Cervati, A. Lorzio, P. Piacentini)

Schema di proposta di legge per il finanziamento, la realizzazione e la gestione del Parco pubblico dell'Appia Antica

TITOLO I: Norme sull'espropriazione.

Art. 1. - Per la realizzazione del « Parco Pubblico dell'Appia Antica » il Comune di Roma è autorizzato a promuovere l'espropriazione di tutte le aree private ricadenti entro il perimetro del comprensorio del Parco, secondo la delimitazione individuata nel vigente Piano Regolatore Generale della città di Roma, e sue varianti approvate, sotto l'indicazione di « Parco dell'Appia Antica ».

La presente autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere alle quali è preordinato l'esproprio, a tutti i fini di legge.

Art. 2. - Per l'espropriazione suddetta è concesso al Comune di Roma un contributo straordinario di L. 15 miliardi da erogarsi in cinque annualità a partire dall'esercizio finanziario 1977-1978.

L'espropriazione delle aree dovrà essere iniziata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e completata entro i successivi cinque anni. A tal fine, entro il predetto termine di sei mesi, il Comune di Roma dovrà predisporre un piano particolareggiato di esecuzione in cui siano previsti: a) l'elenco dei proprietari iscritti nei piani catastali; b) il programma delle espropriazioni da compiere annualmente.

Art. 3. - Per quanto non previsto dalla presente legge, l'espropriazione delle aree ricadenti nel comprensorio del Parco sarà effettuata secondo le norme del Titolo II della L. 22-11-1971 n. 865.

Art. 4. - Le somme di cui all'art. 2 sono rese disponibili per il Comune di Roma all'atto dell'emissione dei decreti di esproprio del Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi dell'art. 11 della L. 22-11-1971 n. 865, indicheranno anche la misura della indennità di espropriazione.

Sono escluse dall'indennizzo le costruzioni abusivamente realizzate nel suddetto comprensorio, salvo che risultino regolarmente accertate da almeno 25 anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II: Finalità di realizzazione e di gestione del comprensorio del Parco dell'Appia Antica.

Art. 5. - Il comprensorio del « Parco Pubblico dell'Appia Antica » dovrà essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità: a) tutelare i monumenti e i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza; b) preservare e ricostituire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici; c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del Parco.

Art. 6. - Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà entrare in funzione l'Azienda consorziale a cui è affidata la realizzazione e la gestione del « Parco Pubblico dell'Appia Antica » secondo le norme della presente legge.

Art. 7. - Per la realizzazione e la gestione del « Parco Pubblico dell'Appia Antica » è concesso all'Azienda consorziale un contributo straordinario di L. 30 miliardi da erogarsi in dieci annualità a partire dall'esercizio finanziario 1977-1978.

Ad essa affluiranno anche i finanziamenti previsti da leggi vigenti e future per la conservazione e ristrutturazione di beni archeologici, storici ed artistici e di complessi di valore paesistico o naturalistico compresi nel perimetro del Parco.

TITOLO III: Costituzione dell'Azienda consorziale per la realizzazione e la gestione del « Parco Pubblico dell'Appia Antica ».

Art. 8. - Per la realizzazione e la gestione del « Parco Pubblico dell'Appia Antica » è costituita tra il Comune di Roma e la Regione « Lazio » un'Azienda consorziale con gestione autonoma ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione « Lazio » e secondo le prescrizioni della presente legge.

Art. 9. - Sono membri del Consiglio d'Amministrazione della Azienda consorziale:

- 1) tre rappresentanti del Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- 2) un rappresentante per ognuna delle circoscrizioni interessate (I - IX - XI - XII) nominati dal Consiglio Comunale su designazione delle circoscrizioni stesse;
- 3) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali in rappresentanza rispettivamente della Soprintendenza ai Monumenti di Roma e del Lazio e della Soprintendenza alle Antichità del Lazio;

4) tre esperti designati rispettivamente dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Roma, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, da « Italia Nostra », in ragione di specifiche competenze;
5) tre esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in ragione di particolari competenze rispettivamente in campo idrogeologico, botanico e giuridico;
6) un esperto designato dall'Unesco.

7) un esperto designato dagli Istituti culturali e Accademie straniere a Roma.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto a maggioranza dai membri del Consiglio.
Il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda consorziale entrerà in funzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10. - Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda consorziale porrà al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro i successivi tre mesi: a) lo Statuto dell'Azienda consorziale; b) il programma di spesa relativo ai primi investimenti del contributo statale annuo.

Art. 11. - Lo Statuto dell'Azienda consorziale, fermo restando quanto stabilito nell'art. 9 della presente legge, definisce:

- 1) organi amministrativi dell'Azienda; modalità di scelta dei loro componenti e durata in carica; funzioni, poteri e responsabilità nei confronti del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) organico tecnico e del personale esecutivo dell'Azienda e relativi compiti;
- 3) modalità di partecipazione alla gestione del Parco di altri enti pubblici, con previsione della partecipazione al Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda di un rappresentante di ciascun Comune, il cui territorio rientri nell'eventuale ampliamento del comprensorio del Parco;
- 4) rapporti almeno semestrali del Consiglio d'Amministrazione con i rappresentanti dei Comitati di quartiere e delle Scuole di ogni ordine dei quartieri interessati e di associazioni culturali e sportive, al fine anche di illustrare i programmi attuativi unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- 5) eventuali ampliamenti del comprensorio del Parco;
- 6) procedure per la formazione dei programmi attuativi biennali;
- 7) formazione del bilancio annuo;
- 8) determinazione, sulla base del bilancio preventivo annuale, dei contributi obbligatori degli enti locali che partecipano al Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda consorziale ed eventuali forme di autofinanziamento.

Art. 12. - Il programma di spesa definisce:

- 1) i comparti da espropriare in via prioritaria;
- 2) le somme da destinare alle spese generali di impianto dell'Azienda in misura non superiore al 10% della disponibilità finanziaria dell'anno in cui l'Azienda entra in funzione;
- 3) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del Parco in misura non superiore al 15% di detta disponibilità finanziaria;
- 4) le somme da destinare al personale dell'Azienda in misura non superiore al 10% di detta disponibilità finanziaria.

Art. 13. - Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Roma metterà a disposizione dell'Azienda per la gestione, i beni già acquisiti a tale data e fornirà i dati relativi alle espropriazioni già avvenute ed in corso. Il Comune di Roma dovrà altresì attenersi alle indicazioni fornite dall'Azienda, sulla base del programma di spesa e dei programmi biennali, per le espropriazioni ancora da attuare.

Art. 14. - Entro un anno dall'entrata in funzione dell'Azienda consorziale il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad emanare il regolamento d'uso dei beni e delle attrezzature del Parco e il regolamento del personale.

Entro lo stesso termine dovrà essere formato dall'Azienda ed approvato dalla Giunta Regionale il primo programma attuativo biennale.

Art. 15. - Il regolamento d'uso di cui al precedente articolo dovrà essere formulato in conformità alle finalità di cui all'art. 5 e dovrà, tra l'altro, indicare: a) la rete stradale del Parco, regolando la viabilità in modo da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nel Parco, nel rispetto dell'ambiente naturale e dei valori storico-artistici; b) gli spazi e i monumenti visitabili dal pubblico solo con particolare autorizzazione del competente organo dell'Azienda; c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni ed utilizzazioni degli edifici da adibirsi a servizi del Parco. Il Regolamento dovrà altresì contenere direttive di carattere generale concernenti l'uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del Parco, nonché lo svolgimento, mediante concessioni, di attività compatibili con le finalità del Parco.

Art. 16. - I programmi attuativi biennali dovranno essere formulati in conformità alle finalità di cui all'art. 5 e dovranno, tra l'altro, indicare: a) gli edifici destinati a demolizione perché incompatibili con le finalità del Parco; b) la localizzazione e le caratteristiche degli impianti di interesse collettivo da realizzare.

Titolo IV: Vincolistica.

Art. 17. - Entro i confini del comprensorio del Parco è vietato: a) eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade, salvo quanto disposto nei programmi attuativi; b) aprire e coltivare cave e miniere; c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdursi con armi ed attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e per la pesca; d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione; e) accendere fuochi all'aperto, salva autorizzazione; f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere; g) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria non immediatamente afferente ad attività consentite ed entro i limiti autorizzati; h) svolgere gare sportive al di fuori delle località appositamente destinate o concesse.

Art. 18. - Le infrazioni ai divieti di cui al precedente articolo verranno punite con le seguenti modalità: a) con l'arresto fino a mesi e con una ammenda dalle alle lire per infrazioni riferentisi ai punti a), b), c), d); b) con una ammenda dalle alle lire per infrazioni riferentisi ai punti e), f), g), h).

Titolo V: Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19. - Dall'entrata in vigore della presente legge nel comprensorio del Parco è vietato a chiunque eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere, nonché qualsiasi opera di trasformazione o modificazione del territorio.

Art. 20. - All'entrata in vigore della presente legge verrà posto a disposizione del Comune di Roma un contributo speciale di L. 30 milioni per sopprimerlo alle spese di perdisposizione del piano particolareggiato di cui all'art. 2.

Art. 21. - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Roma provvederà: a) a regolare, mediante convenzione con l'ENEL, la soppressione o l'interramento graduale delle linee elettriche che attraversano il comprensorio del Parco; b) a regolare, mediante singole convenzioni, l'uso di beni dello Stato e di altri enti pubblici esistenti nel comprensorio del Parco ed aventi finalità particolari; c) a regolare la rete viaria di adduzione al Parco coordinandola con la rete interna stabilita dall'Azienda.

Art. 22. - In caso di inosservanza da parte del Comune di Roma dei termini di cui agli artt. 2, 2° e 3° comma, 13 e 21, il Presidente della Giunta Regionale nominerà un Commissario che provvederà in sostituzione del Comune entro i termini indicati nell'atto di nomina.

Art. 23. - La spesa complessiva di L. 45 miliardi occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di 6 miliardi annui per ciascun esercizio finanziario 1977-1981 e di 3 miliardi annui per ciascun esercizio finanziario 1982-1986.

All'onere di spesa previsto dall'art. 20 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1976. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare la corrispondente variazione di bilancio.

DOCUMENTAZIONE SU PRECEDENTI PROPOSTE DI LEGGE PER L'ESPROPRIAZIONE DEL COMPRESORIO DELL'APPIA ANTICA E LA SUA DENOMINAZIONE A PARCO PUBBLICO

Espropriazione del comprensorio dell'Appia Antica in Roma per la sua destinazione a parco pubblico

PROPOSTA DI LEGGE

d'Iniziativa dei Deputati Giolitti, La Malfa, Orlandi
presentata il 19 dicembre 1969

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di celebrare, con la costituzione del parco pubblico dell'Appia Antica, il centenario di Roma capitale.

La legge è stata formulata sull'esempio della legge Giolitti del 26 dicembre 1901, n. 519, riguardante l'espropriazione di villa Borghese ed ha come precedente la più recente legge 30 dicembre 1959, n. 1235, che stanziava 10 miliardi per la celebrazione dell'unità d'Italia, Torino 61.

La realizzazione del parco archeologico dell'Appia Antica, previsto dall'attuale piano regolatore generale, è da considerarsi, a quasi un secolo di distanza, come il completamento della zona verde e monumentale attuata da Alfredo Bacelli, Ruggero Bonghi, Rodolfo Lanciani, ed altri eminenti cultori di Roma, e per la sua importanza storica, artistica e culturale, trascendo gli interessi cittadini ed avrà, fra l'altro, una risonanza di valore internazionale.

La sua importanza non è solamente archeologica, paesistica e culturale, ma assume anche un alto valore sociale in quanto il parco costituirà una grandiosa riserva di verde a disposizione di tutta la cittadinanza di Roma che, come è noto, è la capitale più povera di verde pubblico del mondo.

Il parco si estenderà a destra e a sinistra dell'Appia Antica, dai pressi della Porta San Sebastiano sino ai pressi delle Frattocchie, come indicato nel piano regolatore generale del 1962. Esso rappresenterà un cuneo verde lungo le due grandi zone d'espansione della città, quella orientale (via Appia Nuova, Ciampino) comprendente l'asse attrezzato e gli insediamenti edilizi e quella occidentale comprendente i nuovi quartieri. La zona verde dell'Appia impedirà il congiungimento di tutti questi insediamenti e costituirà il grande cuneo verde penetrante nella città attraverso la Passeggiata archeologica.

Il parco comprenderà zone strettamente archeologiche a speciale regime di tutela e visita; zone naturali per la ricreazione all'aria aperta e il riposo e zone di interesse naturalistico per la conservazione di caratteristici aspetti della campagna romana.

La trasformazione in parco pubblico del comprensorio dell'Appia Antica, stabilita dal piano regolatore del 1962, non può essere globalmente e efficacemente risolta che con l'intervento diretto dello Stato.

La creazione del parco è prevista in dieci anni, sia per la complessità dell'operazione sia per il frazionamento della spesa che si inquadra in una pianificazione urbanistica di dimensioni decennali. Il riparamento della somma di tre miliardi per l'anno 1970 sarà effettuato sul fondo globale.

La legge proposta per l'esproprio è quella del 15 gennaio 1965, n. 2359, che stabilisce un equo indennizzo per i proprietari di fondi che fin dal 1931 erano destinati dal piano regolatore a « zona di rispetto » nella quale la normativa indicava

che erano, in via di massima, vietate le costruzioni. Tenuto conto di tale prevista inedificabilità e dei vincoli archeologici, il prezzo medio di esproprio in lire mille al metro quadrato, a giudizio di esperti di mercato, appare un più che giusto indennizzo a favore dei proprietari dei suoli.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

In occasione del centenario di Roma capitale il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare, nel periodo di dieci anni, dall'entrata in vigore della presente legge, per una somma non superiore a venticinque miliardi, il comprensorio dell'Appia Antica della superficie di ettari 2500 circa, destinati dal piano regolatore generale della città di Roma a parco pubblico, con lo scopo di cederlo gratuitamente al comune di Roma per la stessa destinazione.

Art. 2.

Qualora manchi la possibilità dell'acquisto a trattativa privata, il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere all'espropriazione totale o parziale del comprensorio per causa di pubblica utilità, in base alla legge 15 gennaio 1965, n. 2359, nei limiti della somma indicata nell'articolo 1.

Art. 3.

E' concesso al comune di Roma un contributo straordinario di 5 miliardi da erogarsi in dieci annualità, per la spesa occorrente alla sistemazione e strutturazione del parco archeologico dell'Appia Antica da effettuarsi entro dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La spesa di 30 miliardi occorrente per la attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 3 miliardi annui, a partire dall'esercizio finanziario 1970. All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3823 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Tutti gli atti e contratti stipulati per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie e di voltura.

PROPOSTA DI LEGGE

d'Iniziativa dei Deputati

Cial Trivelli Anna Maria, Giannantoni, Todros, Trombadori, Pochetti, Vètere, Berlinguer Giovanni, Capponi Bentivegna Carla, Sbriziolo De Felice Irene, Cesaroni, Fioriello

Presentata il 23 febbraio 1974

Contributo straordinario al Comune di Roma per l'esproprio del comprensorio dell'Appia Antica e la sua destinazione a parco pubblico

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire la rapida attuazione del parco pubblico dell'Appia Antica.

Il territorio della via Appia Antica, già oggetto di vincoli paesistici ed archeologici, estende per circa 2.500 ettari dalla cinta murata Aureliana sino ai confini comunali nei pressi della località Frattocchie, ed è attualmente delimitato, nei suoi margini laterali, dai popolosi quartieri che si attestano rispettivamente sulla via Appia Nuova, nel versante orientale, e sulla via Ardeatina in quello occidentale.

Nel suo ambito, un tempo assai più vasto, persistono antiche vie consolari, ville storiche, opere civili e militari, monumenti religiosi e funerari, catacombe, oltre alle ultime tracce della campagna romana in un lembo che offre ancora oggi la testimonianza di un patrimonio storico, artistico e culturale di inalcioabile valore.

Caratterizzato dalla costante presenza dell'intervento umano, attraverso successive diverse utilizzazioni — dall'epoca pre-romana, al latifondo ottocentesco, ai giorni nostri — il suo territorio si colloca in contestualità culturale oltre che di spazio con il parco della Passeggiata archeologica e con il Foro romano, determinando così un sistema storico-topografico che il succedersi degli eventi ha armonicamente fuso in un complesso di eccezionale importanza.

Le vicende urbanistiche di Roma degli ultimi cento anni hanno progressivamente ristretto il territorio storico della via Appia Antica e, soprattutto, le mostruose espansioni speculative dell'ultimo venticinquennio lo hanno racchiuso sui versanti della via Appia Nuova e della via Ardeatina, tra quartieri intensivi totalmente carenti di aree destinate a servizi e a verde pubblico.

Dopo una lunga battaglia alla quale hanno partecipato con grande impegno le forze politiche e culturali più qualificate della capitale in costante collegamento con l'iniziativa di vasti strati popolari, il Consiglio comunale di Roma stabilì, anche su indicazione del Ministero dei lavori pubblici, nel piano regolatore comunale del 1962, successivamente adottato, la destinazione a parco pubblico del territorio dell'Appia Antica e difendone la delimitazione.

Tuttavia anche nella sua attuale delimitazione, il parco pubblico dell'Appia Antica — già menomato nella sua peculiare immagine dai fronti edilizi eretti ai suoi margini — è permanentemente minacciato da iniziative edilizie ed utilizzazioni snaturanti che, largamente generalizzate, rischiano di comprometterne ulteriormente ed irrimediabilmente i residui e pur cospicui valori.

La sua definitiva acquisizione pubblica, quindi, oltre a salvaguardare una inestimabile testimonianza paesistica e culturale, costituisce l'ambito naturale per il soddisfacimento delle esigenze di spazio e di verde di oltre 500 mila cittadini residenti ai suoi margini, e si colloca quale grande parco urbano meridionale al servizio dell'intera città. La sua trasformazione in parco pubblico, pertanto, si impone

come atto indifferibile per i motivi culturali e sociali di preminente interesse che abbiamo sopra delineato. Le macroscopiche carenze dei servizi nella capitale, frutto di una direzione dello sviluppo urbanistico fondato sulla rendita fondiaria e sulla speculazione edilizia più esasperata, costringono ancora oggi l'azione dell'Amministrazione comunale al soddisfacimento dei fabbisogni sociali più immediati e spesso drammatici della popolazione, non consentendo, nonostante le gravi compromissioni in atto, un intervento organico e risolutivo per l'acquisizione del parco pubblico dell'Appia Antica. L'acquisizione in corso da parte del comune di Roma di circa ottanta ettari di parco nella valle della Caffarella e l'esproprio già effettuato di circa dieci ettari sul versante Ardeatino — in addeco quindi ai popolosi e vasti quartieri limitrofi — sono stati infatti programmati dietro le vive sollecitazioni dei consigli circoscrizionali e delle popolazioni interessate direttamente al parco, con l'intendimento di sanare le gravi vistose carenze per le esigenze locali.

Tuttavia un intervento organico rapido ed efficace, diretto all'acquisizione globale del territorio dell'Appia Antica è oggi possibile da parte dell'amministrazione comunale, solo attraverso un contributo finanziario straordinario dello Stato.

Del resto tale indifferibile esigenza venne avvertita già nella scorsa legislatura, allorché gli onorevoli colleghi Giolitti, La Malfa ed Orlandi si fecero promotori di una proposta di legge per l'acquisizione del parco dell'Appia Antica da parte dello Stato, proposta che non poté compiere il suo iter a causa dello scioglimento anticipato della Camera.

La legge che proponiamo per effettuare l'acquisizione globale è quella del 22 ottobre 1971, n. 865, capace di conferire al comune la qualifica di soggetto espropriante, di assicurare una rapida acquisizione in virtù delle nuove procedure, di evitare ulteriori ritardi nella predisposizione di strumenti urbanistici particolarmente necessari per l'esproprio, di consentire l'acquisizione stessa con indennizzi resi esenti da qualsiasi forma di rendita fondiaria e che si possono calcolare, tenendo conto della estensione, attorno agli otto miliardi di lire.

La trasformazione in parco pubblico del territorio dell'Appia Antica, che dovrà effettuarsi successivamente all'esproprio delle aree, sarà di competenza comunale; il comune infatti, attraverso consultazioni con le rappresentanze culturali e con la comunità urbana, per garantirne le reciproche esigenze, preordinerà, in collaborazione con la regione Lazio e con le soprintendenze interessate e con le circoscrizioni comunali, gli strumenti tecnico-amministrativi ed eseguirà gli interventi necessari per l'attuazione del parco, auspicato da oltre venti anni e prefigurato già da undici dalla destinazione del piano regolatore.

Onorevoli colleghi, l'intervento straordinario dello Stato che indichiamo nella proposta di legge, non vuole rappresentare un nuovo generico tributo della collettività a Roma capitale ma un indispensabile investimento culturale e sociale di valore nazionale. Esso è teso a salvaguardare un inestimabile patrimonio archeologico e paesistico, il cui valore universale costantemente minacciato dall'espansione abnorme della città e dal depauperamento, impone che si giunga finalmente ad un atto che ne garantisca la durevole conservazione e la definitiva pubblica disponibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Per l'espropriazione delle aree private ricadenti entro il perimetro del parco dell'Appia Antica — previsto dal piano regolatore generale di Roma — secondo le norme stabilite al titolo secondo della legge 22 novembre 1971, n. 865, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di otto miliardi di lire.

Art. 2.

entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roma deve promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 novembre 1971, n. 865, a somme di cui all'articolo precedente sono rese disponibili a favore del Comune di Roma all'atto dell'emissione del decreto del presidente della giunta regionale che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 novembre 1971, n. 865, indica la misura dell'indennità di espropriazione.

Art. 3.

All'onere di lire otto miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1973. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE PER L'APPIA ANTICA
d'iniziativa del Deputato Iozzelli (DC)

Art. 1.

Vengono espropriate secondo le norme della legge 22 novembre 1971, n. 865, le aree private, fatta eccezione per quelle su cui insistono complessi abitativi e produttivi ricadenti

SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE SULL'APPIA ANTICA
a cura della XI Circostrizione

Art. 1.

Il Comune di Roma provvederà ad espropriare, nel periodo di cinque anni, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, il comprensorio dell'Appia Antica, della superficie di 2.500 ettari circa, destinati dal Piano Regolatore della città di Roma a parco pubblico, con lo scopo di realizzare il parco stesso.

Art. 2.

Le costruzioni non abusive all'interno del comprensorio che verranno espropriate dal Comune di Roma saranno demolite, nel caso in cui ciò fosse ritenuto necessario dalla Sovrintendenza ai monumenti del Lazio, ovvero destinate a servizi sociali.

Art. 3.

Le costruzioni abusive all'interno del comprensorio saranno demolite a cura dei proprietari entro un anno dalla data di approvazione della presente legge. Nel caso in cui ciò fosse ritenuto possibile dalla Sovrintendenza ai monumenti del Lazio esse saranno acquistate, al puro prezzo di costo dei materiali impiegati, dal Comune di Roma e destinate a servizi sociali.

Art. 4.

Al fine di attrezzare, tutelare e valorizzare il parco dell'Appia Antica, oltre che per realizzare quanto agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, è concesso al Comune di Roma un contributo annuo di L. 3.000.000.000 per la durata di anni 10, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge.

nel parco dell'Appia Antica così come è stabilito dal piano regolatore generale della città di Roma già debitamente approvato.

Art. 2.

Per l'esproprio delle aree di cui all'articolo 1 viene concesso al comune di Roma un contributo di lire 8 miliardi.

Art. 3.

L'organizzazione e gestione del parco pubblico dell'Appia Antica è affidata al comune di Roma, che ne stabilirà strumenti e modalità operative, sentito le circoscrizioni amministrative e le associazioni culturali e sociali interessate, purché già costituite alla data della presente legge.

Art. 4.

E' concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 4 miliardi da erogarsi in quattro annualità per le spese occorrenti alla sistemazione e strutturazione del parco pubblico dell'Appia Antica.

Art. 5.

Alla spesa prevista per l'attuazione della presente legge si provvederà con la iscrizione nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1975.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato a permutare, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, i terreni di proprietà demaniale incidenti sul comprensorio del parco dell'Appia Antica con altri di pari valore di proprietà comunale, idonei per gli scopi ai quali sono attualmente destinati i terreni da permutare.

Art. 6.

Le licenze per qualsiasi lavoro, definitivo o provvisorio, da effettuarsi nell'ambito del comprensorio del parco dell'Appia Antica possono essere concesse solo dopo il rilascio di apposito benestare da parte della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio.

Chiunque esegua lavori non espressamente autorizzati è punito con reclusione sino a due anni e con una multa pari a 5 volte il valore dei lavori eseguiti. L'impresa costruttrice per 5 anni non potrà partecipare a gare di appalto di nessun ente pubblico.

Art. 7.

Viene costituita una commissione, incaricata di seguire la realizzazione del Parco dell'Appia Antica, composta dal Presidente della Regione Lazio o da un suo delegato, dal Sindaco di Roma o da un suo delegato, dal Presidente del Consiglio dell'XI Circostrizione del Comune di Roma, da tre membri dell'Accademia dei Lincei e da tre componenti del Consiglio dell'XI Circostrizione con rappresentanza della minoranza. Detta Commissione ha sede presso il Ministero dei beni culturali, riferisce direttamente al Ministro e trasmette copia della relazione al Parlamento.

Art. 8.

La spesa di trenta miliardi, occorrente per l'attuazione della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 3 miliardi annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

EMENDAMENTI

Art. 2.

le parole «dalla Sovrintendenza ai monumenti del Lazio» vanno sostituite: «dalle Sovrintendenze competenti (Antichità di Roma - Monumenti del Lazio)».

Art. 3.

le parole «dalla Sovrintendenza ai monumenti del Lazio» vanno sostituite: «dalle Sovrintendenze competenti (Antichità di Roma - Monumenti del Lazio)».